

giorni di ogni anno tenuta a casa, evidentemente è una Camera buffa.

Ricordo che specialmente il gruppo socialista, ma talvolta anche altri deputati, han comandato, in momenti gravi e pericolosi, la convocazione della Camera come una garanzia assoluta per il Paese. Si è allora sempre opposto che questa convocazione non è disciplinata da nessun articolo speciale nè dello Statuto del Regno, nè della legge elettorale, nè del Regolamento della Camera o del Regolamento del Senato; e che la consuetudine costituzionale voleva che questa convocazione derivasse da un accordo fra la Presidenza della Camera e la Presidenza del Consiglio dei ministri; accordo che, dovendo essere bilaterale, come ogni accordo, implica che il Governo sarebbe esso solo l'arbitro (gli basta dire di no per decidere la questione) della convocazione della Camera.

Per tutte queste ragioni: gli articoli precisi dello Statuto, la necessità politica in cui ci troviamo, l'impegno preso dal Governo ed accettato dalla Camera, io credo che le argomentazioni della maggioranza della Giunta del regolamento indichino una timidezza assoluta eccessiva, mentre noi dobbiamo affrontare la questione. Per conto mio, e credo per conto dei colleghi socialisti, dichiaro perciò che voteremo a due mani (se così è possibile esprimersi) l'emendamento dell'onorevole Donati.

TOVINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOVINI. In linea di principio noi non siamo contrari all'auto-convocazione della Camera. Non ricordo esattamente in quale Stato di Europa (mi viene suggerita ora la Francia) e come sia disciplinato il diritto di auto-convocazione.

Ma mi pare che le osservazioni di carattere pregiudiziale, messe innanzi dalla Commissione, siano ragioni attendibili. La Commissione fa osservare che l'attuale riforma del regolamento non è diretta ad altro che al funzionamento dei gruppi e delle Commissioni.

TURATI. Ma come funzionano, se la Camera non c'è?

TOVINI. Ora innestando in questo regolamento il principio dell'auto-convocazione, si va al di là di quelli che erano gli obiettivi che si proponeva la Commissione allorquando ha dettato le disposizioni in parola. (*Interruzioni all'estrema sinistra*).

Nè con queste considerazioni noi intendiamo rinunciare al principio. Se in questo

scorcio di legislatura ci si proponesse una legge, anche di iniziativa parlamentare, la quale sancisse con adeguate cautele il principio dell'auto-convocazione, in linea di massima, dichiaro, che il partito popolare sarebbe favorevole.

Considerate poi il testo dell'articolo 9 proposto dall'onorevole Donati. Basterebbero 33 o 90 deputati per deliberare l'auto-convocazione. (*Interruzioni all'estrema sinistra*).

L'articolo proposto dice: « Quando cinque Commissioni permanenti lo deliberino a maggioranza assoluta con l'intervento di almeno la metà dei rispettivi iscritti (il che darebbe una maggioranza assoluta di 33 deputati) o quando ne faccia richiesta collettiva un quarto almeno (cui oggi si sono sostituiti *due quinti*) dei commissari appartenenti alle varie Commissioni, ecc. ».

Fate un calcolo: sono precisamente 33 o 90 deputati, su 508, che potrebbero deliberare l'auto-convocazione della Camera. (*Commenti*).

Ho sentito parlare anche di due terzi invece di due quinti, ma l'improvvisare non è degno della gravità dell'argomento, e quindi invito i colleghi a rinviare a migliore occasione la discussione del gravissimo tema, pure ripetendo che in linea di principio noi siamo favorevoli all'auto-convocazione. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Matteotti.

MATTEOTTI. Comincio dal rilievo aritmetico dell'onorevole Tovini. Esso non ha ragione d'essere, perchè i commissari non sono deputati come gli altri, ma rappresentano un Ufficio di 20 deputati, di guisa che quando si dice che 10 commissari deliberano, bisogna moltiplicare 10 per 20. (*Commenti*).

Quanto alla questione statutaria, alla quale si riferiscono le osservazioni della Commissione, bisogna considerare due aspetti, quello positivo e quello negativo. La nostra proposta viola o modifica le disposizioni statuarie? O invece essa non viene forse ad integrare disposizioni statuarie?

Nessun articolo dello Statuto è violato. Gli articoli dello Statuto che hanno attinenza con la questione concernono le prerogative del potere esecutivo. Ora queste prerogative non sono violate. Nulla è tolto al potere esecutivo, al quale rimane la facoltà di convocare, prorogare e sciogliere la Camera.